

Copia
UOC a.r.w

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(art.3.comma 2 del D.Lgs 502/92 e s.m.i, - art.20 comma 2 della L.R.n.5 /2009)

N° 125

Data 23 MAG. 2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento Aziendale per l'autorizzazione e la disciplina degli incarichi esterni occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, conferiti al personale dipendente ex art.53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

<p>Dimostrazione della compatibilità economica:</p> <p>Bilancio 2019</p> <p>Centro di Costo _____</p> <p>Conto Economico _____</p> <p>Budget assegnato € _____</p> <p>Budget già utilizzato € _____</p> <p>Budget disponibile € _____</p> <p>da cui prelevare la spesa prevista dal presente atto, pari ad € _____</p> <p>Disponibilità residua di budget € _____</p> <p><input type="checkbox"/> * Non comporta spesa</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. proponente</p> <p>_____</p> <p>Il Responsabile dell'U.O.C. Economico - Patrimoniale</p>	<p>Proposta n° <u>3</u> del <u>23-05-2019</u></p> <p>UFFICIO DI STAFF</p> <p></p>
---	--

Addi 23 MAG. 2019, nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato giusto D.P.193/ Serv.1/ S.G. del 4.04.2019, assistito dalla Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione, sulla base della proposta di seguito riportata

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

Visto il D. Lgs. 502/92 e s.m.i.

Vista la L.R. 5/2009 e s.m.i.

Visto l'art.53 del D.Lgs.n165/2001 così come modificato dall'art.1 comma 42 della L.n.190/2012 e s.m.i., in materia di prevenzione della corruzione secondo cui spetta all'amministrazione di appartenenza, ai fini dell'autorizzazione di un dipendente, verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e, più precisamente il comma 5 dell'art.53 citato recita *"In ogni caso il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengono da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente"*.

Considerato che spetta dunque alle amministrazioni fissare criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l'autorizzazione;

che detti criteri devono essere diretti ad evitare che i dipendenti pubblici svolgano attività vietate per legge, attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d'uffici e attività che determinano un conflitto d'interesse con l'attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente;

Richiamato l'atto di indirizzo dell'Assessore alla Salute del 4.3.2019 prot. n.19302 per l'adeguamento dei Piani Triennali Anticorruzione dell'Aziende e degli Enti del SSR, in materia di rapporti con i fornitori e le aziende farmaceutiche ed, in particolare, l'allegato modello di dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti, volta ad escludere la sussistenza di eventuale conflitto d'interessi;

Visto che, in attuazione delle norme sopra richiamate nonché dell'atto di indirizzo assessoriale in materia, si è proceduto alla stesura di un regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante dello stesso;

Verificato che, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei CCNLL Area Comparto e Dirigenza del SSN, è stata data l'informativa alle OOSS con email del 13 Maggio 2019 da parte dell'Ufficio Relazioni Sindacali;

Tanto premesso

DELIBERA

Per i motivi espressi in motivazione che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. **Prendere atto** della stesura del regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dell'ufficio preposto alla gestione di detta attività presso l'UOC Gestione Risorse Umane;

2. **Approvare** il suddetto regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali nonché la modulistica ivi richiamata, allegata al presente

provvedimento per costituirne parte integrante dello stesso, intendendosi superato e annullato qualunque altro regolamento aziendale vigente in materia ;

3. **Adottare** il modello di dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e relativa all'atto di indirizzo dell'Assessore alla Salute del 4.3.2019 prot. n.19302, in materia di rapporti con i fornitori e le aziende farmaceutiche, volta ad escludere la sussistenza di eventuale conflitto d'interessi;

4. **Dare mandato** all'UOC Gestione Risorse Umane, per tramite l'ufficio preposto, di vigilare sull'esatta osservanza e rispetto dei principi previsti nel regolamento sopra citato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art.53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

5. **Dare mandato** all'UOC Gestione Risorse Umane, per tramite l'ufficio preposto, sempre in sede di rilascio di apposita autorizzazione ex art.53 del D.Lgs.n.165/2001 di richiedere la sottoscrizione da parte del dipendente interessato della dichiarazione pubblica di interessi sopra richiamata, ove sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'acquisizione della stessa;

6. **Dare mandato** alla UOC Gestione Risorse Umane di pubblicare il presente regolamento nella apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" sul sito web Aziendale;

7. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 – VII comma – della L.R. 01/09/1993 n°25, al fine di consentire con urgenza l'evasione delle istanze pendenti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Salvatore Lucio Ficarra)

FIRMATO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

FIRMATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, su conforme dichiarazione del personale incaricato dell'affissione, che la presente deliberazione è stata affissa all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi ed per gli effetti dell'art. 53 della L.R. n. 30/93 e successive modificazioni dal giorno al giorno

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

Siracusa, li

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data _____
Prot. n° _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

La presente deliberazione E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

FIRMATO

FIRMATO



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA

REGOLAMENTO AZIENDALE

PER L'AUTORIZZAZIONE E LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI OCCASIONALI, NON COMPRESI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO, CONFERITI AL PERSONALE DIPENDENTE EX ART.53 DEL D.LGS.N.165/2001 S.M.I. IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

Premessa

La Legge n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.

La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, **anche a titolo gratuito**, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro **quindici giorni** dalla data di conferimento, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

Si è reso conseguentemente necessario dettare nuove disposizioni regolamentari in tema di comunicazione/autorizzazione allo svolgimento degli incarichi anche al fine del corretto e tempestivo assolvimento da parte dell'Area Risorse Umane dell'obbligo informativo nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica.

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente della Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (ASP) a tempo indeterminato e a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale (superiore al 50%).

Lo svolgimento della libera professione intra-moenia dei dirigenti medici e sanitari in genere, disciplinata da specifica normativa, è esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento.

ART. 2

Attività ed incarichi incompatibili

Il rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l'ASP di Siracusa è esclusivo.

Sono considerate attività incompatibili con la prestazione di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, presso l'Azienda:

- a) ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico e altri rapporti di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale;
- b) il rapporto di lavoro con soggetti privati, fatto salvo la disciplina in materia di part-time (non superiore al 50%);
- c) attività industriali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. n. 2082 del Codice Civile, ovvero in qualità di socio unico di una s.r.l., di società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time. Il divieto non riguarda l'esercizio di attività agricola quando la stessa non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale;
- d) altre attività a carattere autonomo, tra le quali l'attività di consulenza, docenza, formazione a favore di terzi, per conto di ditte individuali, enti o società private, qualora dalle stesse origini il conflitto di interessi con l'Azienda o con il Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 6;
- e) titolarità o compartecipazione delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 6;

Tali divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa di qualsiasi tipo concessi al dipendente, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa.

Restano ferme le vigenti disposizioni che regolano lo svolgimento di attività inerenti cariche politiche o sindacali.

Lo svolgimento di attività incompatibili, fuori dai casi consentiti dalla legge, costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 1, comma 61 della Legge 23/12/96 n. 662 e s.m.i.

ART. 3

Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere una seconda attività di lavoro subordinato o autonomo che non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta e che non intercorra - se subordinata - con un'altra Pubblica Amministrazione.

E' consentita anche l'iscrizione ad albi professionali, sia pure nel rispetto e nei limiti della normativa disciplinante gli ordini professionali.

In ogni caso l'attività prestata presso un altro datore di lavoro non deve comportare un orario settimanale, che sommato a quello svolto presso l'ASP, superi i limiti stabiliti dalla legge.

Qualora l'avvio di un'ulteriore attività lavorativa avvenga successivamente alla trasformazione del rapporto di lavoro, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, comunque entro il termine di quindici giorni, al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche in merito alla compatibilità.

La valutazione di conflitto di interessi avviene non solo all'atto della richiesta di trasformazione del rapporto ma può verificarsi in qualsiasi momento. Nel caso sia accertato un conflitto di interessi, l'Azienda invita l'interessato a porre termine all'attività conflittuale entro quindici giorni dalla comunicazione. In ogni caso di inadempimento si procede disciplinarmente ai sensi della normativa vigente.

ART. 4

Incarichi che necessitano di comunicazione preventiva

Non sono soggetti ad autorizzazione ma all'obbligo della comunicazione preventiva:

1. **tutti gli incarichi gratuiti** ivi comprese le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative sociali - sempre che si tratti di attività volontaria - o altri enti ed istituzioni senza scopo di lucro o le attività sportive ed artistiche.
2. **i seguenti incarichi, ancorché retribuiti** previsti dall'art. 53, comma 6 D. Lgs. 165/01:
 - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - partecipazione a convegni e seminari intendendosi per tale quella concernente le iniziative formative del dipendente;
 - incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

A tal fine il dipendente interessato è tenuto ad informare preventivamente, e comunque

almeno 30 giorni precedenti l'evento, l'Azienda mediante comunicazione formale da inviare alla Direzione Generale e all'U.O.C. Gestione Risorse Umane finalizzata alla verifica che l'attività rientri nelle fattispecie descritte e non dia luogo a casi di incompatibilità nell'interesse e buon andamento dell'Amministrazione.

In assenza di diniego espresso da parte dell'Azienda vale il silenzio assenso.

Gli incarichi di cui al presente articolo devono in ogni caso essere svolti al di fuori dell'orario di servizio, senza l'utilizzo delle attrezzature aziendali e comunque senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l'attività prestata a favore dell'Azienda.

ART. 5

Incarichi che necessitano di autorizzazione preventiva

Rientrano nella categoria degli incarichi che necessitano di autorizzazione preventiva **le prestazioni retribuite** a favore di soggetti sia pubblici che privati, **svolte saltuariamente e occasionalmente** dal personale di ogni qualifica e profilo al di fuori delle mansioni assegnate e comunque **dei doveri d'ufficio e dell'orario di lavoro** a favore dell'Azienda, fermo restando che tale attività deve comportare un limitato impegno in termini temporali e non deve configurarsi come rapporto subordinato o collaborazione continuativa.

Per lo svolgimento di tali incarichi esterni, salvo diversa specifica previsione normativa (part-time pari al 50%, libera professione dei dirigenti sanitari, incarichi professionali previsti da specifiche disposizioni), deve essere richiesta all'Azienda formale autorizzazione da parte del dipendente mediante la compilazione del **modello di domanda, allegato al presente regolamento, cui va allegata la richiesta di incarico da parte soggetto conferente.**

Tale domanda deve essere presentata 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico per l'istruttoria: non è possibile alcun tipo di sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico. L'Azienda deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, decorso tale termine, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata.

Il modello deve pervenire alla Direzione Generale ed all'U.O.C. Gestione Risorse Umane debitamente compilato e firmato dal Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa di competenza che attesta la mancanza di conflitto di interessi tra la prestazione da espletare e le attività istituzionali svolte dal dipendente presso la struttura di assegnazione.

La Direzione Generale e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane rilasciano la relativa autorizzazione e sono tenuti al successivo inserimento del debito informativo attraverso la procedura web del Dipartimento della Funzione Pubblica (PERLA PA – Anagrafe delle Prestazioni).

ART. 6

Criteri di valutazione delle richieste

Ai sensi del comma 5 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/01 s.m.i. al fine di escludere casi di incompatibilità nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione, si predeterminano, come segue, i criteri oggettivi che devono ispirare l'Azienda nella concessione o nel diniego del nullaosta:

1. SONO autorizzabili le attività saltuarie, sporadiche ed occasionali, ossia **quelle attività che comportano una marginale e saltuaria occupazione di ore extra ufficio;**
2. NON SONO autorizzabili quelle attività che necessitano di apertura di partita IVA, fatta eccezione per l'esercizio dell'attività agricola a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e non abituale o continuativo durante l'anno sempre che la stessa non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale;
3. NON SONO autorizzabili gli incarichi inerenti ad attività che possono configurarsi come concorrenziali con l'attività propria dell'Azienda, compresi quelli da svolgersi presso soggetti accreditati che intrattengono a qualunque titolo un rapporto contrattuale con l'Azienda, nonché gli incarichi in favore di soggetti o Enti privati con i quali il dipendente interessato o la struttura operativa intrattiene rapporti di qualsiasi natura a ragione dello svolgimento dell'attività istituzionale aziendale;
4. E' VIETATO in ogni caso espletare attività di consulente tecnico di parte laddove l'altra parte in causa sia l'Azienda;
5. L'amministrazione non può in ogni caso conferire o autorizzare incarichi a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

ART. 7

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Alla luce delle recenti normative: L. 133/2008, L. 69/2009, L. 102/2009, D. Lgs. 105/2009, e D. Lgs. 39/2013 e ss.mm. ed ii., che impongono alle PP.AA. di esercitare la propria attività in conformità del principio di trasparenza, tenuto conto che vi è la necessità di adeguare a detta normativa gli obblighi di pubblicazione degli incarichi in oggetto, viste altresì le relazioni al Parlamento del Ministro della P.A. e Innovazione, relative allo stato delle autorizzazioni extra-istituzionali dei dipendenti delle Aziende Sanitarie, si reputa opportuno fissare dei criteri quantitativi in ordine alle autorizzazioni concedibili ai singoli dipendenti, come di seguito specificato:

Tipologia incarico	Oggetto dell'incarico	Autorizzazione
Docenza	Corsi di durata annuale in materie sanitarie (Laurea Prof. Sanitarie, OSS etc.)	Tre docenze per anno scolastico
Docenza	Docenze in materie inerenti la professionalità del dipendente	Limite massimo di n. 50 ore complessive annue
Docenza	Docenze in materie non inerenti la professionalità del dipendente	Limite massimo di n. 50 ore complessive annue
Incarichi	Incarichi presso P.A. o Società private inerenti la specifica professionalità del dipendente	Un incarico all'anno disciplinato da apposita convenzione tra gli Enti
Incarichi	Consulente Tecnico per l'Autorità Giudiziaria o Consulente Tecnico di parte	Limite massimo di n. 15 incarichi all'anno
Incarichi	Relatore e/o moderatore in congressi, convegni, seminari etc.	Limite massimo di n. 15 incarichi all'anno

I criteri quantitativi sopra indicati sono stati stabiliti sulla base dell'analisi delle relazioni al Parlamento, effettuate dal Ministero per la P.A. e, per la loro oggettivazione ci si è attenuti alla media delle autorizzazioni rilasciate negli anni precedenti.

ART. 8

Conflitto di interessi

1. Sussiste conflitto di interessi con il SSN non solo in presenza di una situazione reale e accertata, ma in tutti i casi in cui tale ipotesi risulti anche solo meramente potenziale;
2. Sussiste, in ogni caso, conflitto di interessi nel caso di incarichi retribuiti, anche di natura occasionale, presso organi di vertice di enti od organismi per lo svolgimento di funzioni di:
 - a) rappresentante legale di enti gestori di case di cura, di strutture specialistiche, di CTA, di RSA accreditate o di altra attività socio-sanitaria, operante in ambito provinciale;
 - B) rappresentante legale di S.p.A., S.r.l. e Società Cooperative, Aziende Speciali, Aziende Pubbliche di servizio alla persona, istituzioni finanziate totalmente o parzialmente da Comuni o Consorzi di Comuni che gestiscano RSA, o svolgano altra attività socio-sanitaria o attività farmaceutica;
 - c) rappresentante legale di S.p.A., S.r.l. e Società Cooperative che svolgono attività a carattere sanitario, farmaceutico o che intrattengano rapporti contrattuali con l'Azienda in materia di lavori, forniture, beni o servizi o che partecipino a procedure di scelta del contraente indette dalla stessa. Qualora il rapporto contrattuale che potrebbe generare potenziale conflitto di interesse, si instauri successivamente all'assunzione della carica, il dipendente ha il dovere di darne comunicazione all'Azienda;

- d) rappresentante legale di Associazioni o Fondazioni che svolgono attività a carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;
- e) rappresentante legale o componente del Consiglio di Amministrazione di strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;

3. Qualora l'attività richiesta si riferisca a personale Dirigenziale o del Comparto, abbia ad oggetto attività svolte dal dipendente in ambito istituzionale e sia a carattere continuativo e a titolo oneroso, la stessa potrà essere svolta solo in base a specifica convenzione con l'Azienda già disciplinata da apposito specifico regolamento. Nel caso in cui l'attività venga svolta a titolo gratuito è necessaria la preventiva autorizzazione dell'ASP di Siracusa. Il conflitto d'interessi verrà esaminato in ogni caso in sede di sottoscrizione della relativa convenzione;
4. L'Azienda sottolinea la sussistenza del conflitto di interesse nelle ipotesi in cui i dipendenti - che abbiano espletato le funzioni di Presidente o Componente di Commissioni di gare d'appalto, o abbiano predisposto il capitolato disciplinante lo svolgimento di dette gare o di altre diverse procedure indette dall'Azienda per l'assegnazione di forniture di beni o servizi - svolgano attività o incarichi retribuiti occasionali, per conto delle ditte individuali, delle società private, o degli enti aggiudicatari dei predetti appalti (o delle altre procedure);
5. Non sussiste conflitto di interessi qualora l'attività o - in caso di part-time pari o inferiore al 50% - l'eventuale lavoro subordinato siano svolti in ambiti professionali di natura completamente diversa dall'attività di servizio prestata presso l'Azienda e in strutture non aventi scopi socio-sanitari. L'Azienda, in sede di valutazione dell'incarico ai fini autorizzativi, dovrà tener conto anche del volume orario complessivo dell'attività richiesta dall'incarico esterno.

ART. 9

Adempimenti gestionali dell'anagrafe delle prestazioni

L'anagrafe di cui all'art.53 del D. Lgs. 165/01 contiene i dati utili a censire tutti gli incarichi, anche a titolo gratuito, conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'ASP di Siracusa, nonché gli eventuali compensi derivanti dallo svolgimento di tali incarichi.

Si precisa che tali dati devono essere obbligatoriamente forniti; gli stessi dipendenti dovranno assicurare che il soggetto conferente esegua gli adempimenti.

L'aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni avviene sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (PERLA PA) ed è curato dall'U.O.C. Gestione Risorse Umane.

ART. 10

Prestazioni medico-legali per incarico da organismi giurisdizionali

1. Le prestazioni medico-legali rese all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale o in un giudizio civile limitatamente alle cause di interdizione e inabilitazione su istanza del pubblico ministero, essendo di pubblica funzione non necessitano di autorizzazione ma di sola comunicazione.
2. Per quanto riguarda le prestazioni medico-legali eseguite per finalità assicurative amministrative e simili, se non previste quali prestazioni di attività libero professionale

intramuraria ed a tal scopo autorizzate, costituiscono attività occasionale espletabile solo a seguito di autorizzazione per la quale si deve avanzare apposita richiesta.

ART. 11

Incompatibilità e rapporto di lavoro non esclusivo

Il Personale della dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro **non esclusivo**:

- a) può svolgere attività sanitaria nei limiti consentiti dalla normativa in materia, senza necessità di specifica autorizzazione;
- b) non può rendere prestazioni che configurino concorrenza con l'Azienda di appartenenza;
- c) non può effettuare prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie private convenzionate con il SSN o che abbiano con quest'ultimo accordi contrattuali;
- d) deve mantenere una posizione di indipendenza, al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi con le finalità istituzionali dell'Azienda;
- e) non può esercitare l'attività libero professionale (ai sensi dell'art. 2222 e ss. del c.c) nei confronti di soggetti, pubblici e privati, se svolge nei confronti di tali soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o di Ufficiale di polizia giudiziaria;
- f) in termini più generali, nella vita sociale si impegna a evitare situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Azienda.

ART. 12

Regime sanzionatorio

Fatte salve le sanzioni previste per i casi di incompatibilità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, è fatto divieto al dipendente di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. L'inosservanza di tale divieto è sanzionatoria con l'introito del compenso illegittimamente corrisposto nei bilanci dell'amministrazione di appartenenza, ferma restando in capo all'interessato, la responsabilità disciplinare; in particolare si rinvia, comunque, all'art. 53, comma 8 e 9 del D. Lgs. 165/01.

Il modello di autorizzazione per tutti gli incarichi occasionali, fuori orario di lavoro, è scaricabile sul sito interno aziendale e allegato al presente regolamento.

ART. 13

REVOLVING DOORS

Al fine di dare attuazione alla misura di prevenzione obbligatoria concernente l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, tenuto conto del disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 che prevede il divieto, a carico dei dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, di prestare attività lavorativa o professionale, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti, in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16 ter, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. L'Azienda notificherà ai dipendenti cessati apposita informativa con contestuale certificazione ad ottemperare al divieto imposto dalla norma.

ART. 14
Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel suindicato regolamento si richiamano le disposizioni in materia di incompatibilità cumulo impieghi e incarichi retribuiti contenuti nel D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. nonché nei vigenti CCNL del comparto e della dirigenza.

Il presente regolamento decorre dalla data riportata nel provvedimento di adozione della Direzione Generale e sostituisce ogni precedente regolamentazione sulla materia.

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER
PRESTAZIONI OCCASIONALI FUORI DALL'ORARIO DI SERVIZIO
(ex art. 53 D. Lgs. 165/01 s.m.i.)**

Al Direttore Generale

Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

Io sottoscritto/a	
In qualità di	
In servizio presso	

CHIEDO

ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 s.m.i., l'autorizzazione a svolgere il sottoindicato incarico di:

- DOCENZA FORMAZIONE
 ALTRA ATTIVITA' OCCASIONALE (indicare quale):

A favore dell'Ente PUBBLICO PRIVATO

Ragione Sociale e Codice Fiscale o Partita IVA:

Periodo di svolgimento: Dal _____ Al _____ n° di ore _____

compenso lordo previsto/presunto di € _____.

Dichiaro **che svolgerò l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro**, senza l'utilizzo di beni, mezzi e attrezzature dell'Amministrazione e assicurerò in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti di ufficio.

DATA

IL DIPENDENTE

VISTA LA RICHIESTA, SI DICHIARA

- che non sussistono motivi di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico;
 che l'attività richiesta rientra nelle fattispecie previste dall'art. 53 D. Lgs.165/01 e s.m.i. e dal regolamento aziendale;

Si esprime parere: FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

Data _____

Il Direttore/Responsabile dell'U.O

DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____
il _____ avente titolo/ruolo _____

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) e consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole dell'importanza che questa dichiarazione riveste nell'ambito dell'attività professionale svolta presso _____, e consapevole altresì che la veridicità delle affermazioni di seguito riportate è condizione essenziale della permanenza della fiducia che caratterizza in modo imprescindibile il rapporto di lavoro con l'amministrazione:

1. di intrattenere e/o di avere intrattenuto, nella qualità di dipendente, da sperimentatore coordinatore, da consulenze, da membro di Assemblea consultiva, comitato o organismo equivalente, da sperimentatore (indicare il periodo a cui risale l'eventuale rapporto e la tipologia di rapporto)

1.2 Se si è risposto al precedente quesito, indicare se negli ultimi 2 anni siano stati percepiti compensi direttamente e/o indirettamente per il tramite dell'ente/organizzazione di cui trattasi relativamente alla produzione di farmaco/dispositivo (indicare l'Ente o l'Organizzazione da cui sono stati percepiti i compensi)

2. di avere svolto nel corso degli ultimi due anni studi clinici in relazione allo sviluppo di un farmaco/dispositivo sanitario

3. di avere operato nel corso degli ultimi due anni in qualità di consulente per la seguente organizzazione e/o azienda

4. di avere svolto, nel corso degli ultimi due anni, studi clinici in relazione allo sviluppo di un farmaco/dispositivo medico sanitario

5. di avere partecipato, nel corso degli ultimi due anni, ad un comitato o organo consultivo che ha prodotto decisioni correlate alla ricerca su un farmaco/dispositivo medico sanitario

6. di avere percepito, nel corso degli ultimi due anni, direttamente o per tramite dell'ente/organizzazione per la quale opera, un contributo per spese viaggio/alloggio/soggiorno per ricerca su un farmaco/dispositivo medico sanitario

7. di avere avuto pagate nel corso degli ultimi due anni direttamente o per tramite dell'organizzazione nel quale opera, le spese congressuali da sponsor/aziende farmaceutiche/organizzazioni sanitarie/produttori/fornitori di dispositivi medici/o di altri beni sanitari o non sanitari

8. di aver ricevuto nel corso degli ultimi due anni, direttamente e/o per tramite dell'Ente/organizzazione nel quale opera, forniture di farmaci o attrezzature, oppure supporto amministrativo da sponsor/azienda farmaceutica/organizzazione sanitaria/ produttore e/o fornitore di dispositivi medici o di altra tecnologia o beni anche non sanitari

9. di aver partecipato nel corso degli ultimi due anni all'organizzazione o in qualità di relatore di eventi organizzati da sponsor/azienda farmaceutica/organizzazione/fornitore di dispositivi medici o altre tecnologie anche non sanitarie, dietro compenso percepito direttamente e/o per il tramite dell'ente/organizzazione nel quale opera

10. di aver svolto nel corso degli ultimi due anni attività o contribuito alla progettazione di un farmaco/dispositivo medico e o sanitario dietro compenso percepito direttamente e/o per il tramite dell'ente/organizzazione nel quale opera

11. di aver ricoperto nel corso degli ultimi due anni o in quello in corso una posizione manageriale con funzioni gestionali nel seguente istituto, in cui si svolge ricerca medica che è stata finanziata da parte di sponsor/azienda farmaceutica/organizzazione sanitaria/produttore o fornitore di dispositivi medici o di altra categoria di beni anche non sanitari

12. di aver ricevuto nel corso degli ultimi due anni il pagamento di diritti e/o di aver posseduto quote di partecipazione, titoli, diritti di opzione, quote di capitale, diritti da brevetti o altre forme di proprietà intellettuale da parte di sponsor/aziende farmaceutiche/organizzazione sanitaria/produttore o fornitore di dispositivi medici e/o sanitari o di altra tecnologia anche non sanitaria

13. di aver avuto nel corso degli ultimi due anni interessi finanziari in Aziende fornitrici del SSN o in società direttamente collegate a sponsor/azienda farmaceutica/organizzazione sanitaria/produttore o fornitore di dispositivi medici o di altra tecnologia anche non sanitaria

14. di avere relazioni di parentela entro il secondo grado o affinità o convivenza *more uxorio* con soggetti la cui attività è correlata con la *mission* dell'azienda farmaceutica/produttore/organizzazione sanitaria, i suoi rappresentanti commerciali o i suoi titolari di fornitura.

15. di essere componente di una fondazione o altra persona giuridica con o senza scopo di lucro

16. che l'organizzazione per la quale svolge una delle attività di cui ai punti precedenti, riceve finanziamenti da sponsor/azienda farmaceutica/organizzazione sanitaria/produttore o fornitore di dispositivi medici o di altra tecnologia anche non sanitaria

17. di essere impegnato in un'attività che potrebbe essere percepita come un condizionamento/ conflitto di interessi e comunque non rientrante in nessun caso di cui ai punti precedenti

18. di aver percepito nel corso degli ultimi due anni doni, direttamente o indirettamente da sponsor/ azienda farmaceutica/organizzazione sanitaria/produttore/fornitore di dispositivi medici o di altri beni tecnologici anche non sanitari

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del GDPR 679/16 e consapevole dei diritti spettanti in ordine all'utilizzo dei dati conferiti, si autorizza il trattamento dei propri dati personali.

Luogo e data _____

Il Dichiarante
